

DIRETTIVA CANTONALE SUGLI INCENDI DI BOSCO

del 30 settembre 2005

(stato 17 febbraio 2016)

INDICE

	ABBREVIAZIONI UTILIZZATE.....	3
	a. Testi di legge	3
	b. Altre abbreviazioni	3
1.	INTRODUZIONE	4
1.1	OBIETTIVI	4
1.2	BASI LEGALI E DIRETTIVE	4
1.3	COMPETENZE DELLA SEZIONE FORESTALE	5
2.	PREVENZIONE E STATO D'ALLERTA	6
2.1	DIVIETO ASSOLUTO DI ACCENDERE FUOCHI ALL'APERTO	7
2.2	VERIFICA DELLE AUTORIZZAZIONI ECCEZIONALI IN DEROGA AL DIVIETO ASSOLUTO DI ACCENDERE FUOCHI ALL'APERTO.....	8
2.3	PICCHETTO DEI MEZZI AEREI DI SPEGNIMENTO	9
2.4	PICCHETTO FORESTALE E CONSULENZA AI CP.....	9
3.	INTERVENTO E POST- INTERVENTO	11
4.	CATASTO INFRASTRUTTURE ANTINCENDIO.....	12
5.	CATASTO DEGLI INCENDI BOSCHIVI	13
	DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE.....	13

Abbreviazioni utilizzate**a. Testi di legge***Leggi federali*

LFo	Legge federale sulle foreste del 4 ottobre 1991 (RS 921.0)
Ofo	Ordinanza sulle foreste del 30 novembre 1992 (RS 921.01)
OAll	Ordinanza sull'allerta e l'allarme del 18 agosto 2010 (RS 520.12)

Leggi cantonali

LCFo	Legge cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998 (RL 8.4.1.1)
RLCFo	Regolamento della Legge cantonale sulle foreste del 22 ottobre 2002 (RL 8.4.1.1.1)
LLI	Legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti ed i danni della natura del 5 febbraio 1996 (RL 9.2.2.1)
RLLI	Regolamento sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti ed i danni della natura del 7 aprile 1998 (9.2.2.1.1)
DEff	Decreto esecutivo concernente l'uso dei fuochi d'artificio e l'accensione di falò per le celebrazioni commemorative in periodo di siccità dell'11 luglio 1990 (9.2.2.4.2)

b. Altre abbreviazioni

BP	Boschi di protezione
CdS	Consiglio di Stato
CECAL	Centrale cantonale di allarme
CENAL	Centrale nazionale d'allarme (in tedesco NAZ)
CI	Capo intervento dei pompieri
CP	Corpo pompieri
DT	Dipartimento del Territorio
FCTCP	Federazione cantonale ticinese dei corpi pompieri
NAZ	Nationale Alarmzentrale (in italiano CENAL)
RL	Raccolta delle Leggi vigenti del Cantone Ticino
RS	Raccolta sistematica del diritto federale
SF	Sezione forestale cantonale
SMS	Servizio messaggio su cellulare (Short Message Service)
UFAC	Ufficio federale dell'aviazione civile
UFAM	Ufficio federale dell'ambiente
UFC	Uffici forestali di circondario
UPIP	Ufficio dei pericoli naturali, degli incendi e dei progetti
UI	Ufficio della difesa contro gli incendi
WSL	Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (Gruppo ecosistemi insubrici)

1. INTRODUZIONE

La presente direttiva tecnica allestita dalla Sezione forestale sulla base dell'art. 3 RLCFo concretizza i dettagli tecnici e procedurali riguardanti il picchetto forestale e, più in generale, focalizza alcuni aspetti che concernono le attività della Sezione nell'ambito degli incendi boschivi e che necessitano di un approfondimento. Questo documento, approvato dal Consiglio di Stato, sarà inoltre la base per la collaborazione con gli altri enti coinvolti nella lotta agli incendi di bosco in Ticino.

1.1 OBIETTIVI

I compiti generali della SF nell'ambito degli incendi boschivi sono la prevenzione, il sostegno ai corpi pompieri nell'organizzazione dello stato di prontezza e, in caso d'evento, la consulenza forestale al capo intervento dei CP. Quest'ultimo punto presuppone l'attivazione del personale della Sezione forestale in modo veloce e coordinato su tutto il territorio cantonale.

Gli obiettivi della presente direttiva sono chiarire e uniformare la prassi e le procedure non definite esaustivamente dalla legge. In particolare la direttiva si prefigge di:

- chiarire e specificare la valenza del divieto assoluto di accendere fuochi all'aperto e le possibilità di deroga;
- specificare i compiti e le responsabilità del personale della SF rispetto agli altri partner;
- ottimizzare la collaborazione interna alla SF e con gli altri partner.

1.2 BASI LEGALI E DIRETTIVE

La tabella sottostante presenta le basi legali e le direttive che concernono direttamente le attività della SF e che ne definiscono le competenze nell'ambito degli incendi boschivi.

	LFo	OFo	OAll	LCFo	RLCFo	LLI	RLLI	DEff	Documenti * importanti
Prevenzione									
Generale			9, 10	1c	1d, 24	4, 8	1	1	
Divieto assoluto di accendere fuochi all'aperto					28		4	2	
Deroghe al divieto assoluto	17							2, 3	
Infrastrutture, formazione e corpi specifici per la lotta agli incendi boschivi									
Sostegno a opere antincendio, sistemi di misurazione	26, 27, 37	28, 40		16, 30	26, 27, 52				
Corsi, formazione dei CP, Commissioni						11	1, 2, 12, 15		
Materiale per CP						17	1, 13, 17		
CP montagna						9, 10, 11, 13	7c, 8		B.
Organizzazione									
Impiego elicotteri					28		22		A., B., C.
Consulenza forestale durante l'evento e picchetto forestale					1d, 3d, 28	11, 20	12		B.

	LFo	OFo	OAI	LCFo	RLCFo	LLI	RLLI	DEff	Documenti * importanti
Monitoraggio del fenomeno e recupero spese									
Monitoraggio e rapporti					28			6	D.
Recupero spese						15	1, 25, 26		

* Documenti importanti (vale la versione aggiornata)

- A. Direttiva UFAC n° 318.48.01 - Lotta contro gli incendi – Versione 31.03.1999;
- B. Direttive sugli incendi di boschi e sulla richiesta di elicotteri per gli interventi dei pompieri della Federazione cantonale ticinese dei corpi pompieri del maggio 2001. *Documento in revisione al momento della stesura della presente direttiva;*
- C. Convenzione per la lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura in Ticino mediante elicotteri del 26 ottobre 2004;
- D. Convenzione tra SF, WSL e UI per la raccolta, la gestione e l'utilizzo dei dati riguardanti gli incendi boschivi in Canton Ticino del 09.02.2010.

1.3 COMPETENZE DELLA SEZIONE FORESTALE

La SF, tramite un responsabile designato all'interno del servizio (in seguito **responsabile SF**), si occupa delle seguenti attività di carattere generale:

La prevenzione e l'informazione¹:

- gli annunci di divieto assoluto di accendere fuochi all'aperto (cap. 2.1);
- la valutazione e l'annullamento delle autorizzazioni eccezionali, per fuochi d'artificio e falò commemorativi, concesse dai Municipi in situazioni con divieto assoluto di accendere fuochi all'aperto (cap. 2.2);
- l'informazione alla popolazione e verso i media;
- la gestione dell'informazione sul portale internet dedicato agli incendi boschivi.

Il monitoraggio e la gestione delle seguenti banche dati:

- la banca dati delle infrastrutture antincendio (cap. 4);
- la banca dati incendi in collaborazione con il WSL (cap. 5).

L'organizzazione delle misure d'intervento rapido con:

- l'organizzazione del picchetto dei mezzi aerei di spegnimento (cap. 2.3);
- la definizione della disponibilità degli elicotteri delle forze aeree svizzere in caso di aiuto sussidiario;
- l'organizzazione del picchetto forestale (cap. 2.4).

La rappresentanza in commissioni, gruppi di lavoro e la collaborazione con gli altri enti. Il responsabile SF:

- rappresenta la SF nella commissione consultiva del Fondo Incendi (su decisione del CdS);
- rappresenta la SF nella commissione "incendi di bosco" della FCTCP;
- tiene i contatti con il responsabile dell'UFAM per gli incendi boschivi e rappresenta la SF nei gruppi di lavori ad hoc dell'Ufficio federale;
- collabora con la FCTCP per le attività che riguardano gli

¹ Attività da svolgere in stretta collaborazione con il Caposezione.

L'istruzione responsabile SF:	Il	<ul style="list-style-type: none"> incendi boschivi. partecipa all'organizzazione dei corsi di formazione e di istruzione specifica in collaborazione con la FCTCP; rappresenta la SF su richiesta dei CP nei corsi specifici.
La gestione delle partecipazioni finanziarie della SF nelle seguenti attività:		<ul style="list-style-type: none"> corsi specifici sugli incendi boschivi per i corpi pompieri, formazione di base per i militi incorporati nei corpi pompieri di montagna; acquisizione di materiale specifico per gli incendi boschivi per i corpi pompieri di montagna e per le sezioni di montagna riconosciute dal Dipartimento competente; il materiale specifico per gli incendi boschivi dei corpi pompieri urbani non può essere, di principio, finanziato dalla SF. copertura dei costi di intervento per gli incendi boschivi se non coperti dal Fondo Incendi.

La parte operativa, che richiede un'approfondita conoscenza del territorio (vedi cap. 3), è invece competenza degli **Uffici forestali di circondario** ed è riassumibile come segue:

L'intervento con:	<ul style="list-style-type: none"> la consulenza al Capo intervento dei Corpi pompieri durante lo spegnimento; la raccolta dei dati sull'incendio; l'informazione interna ed esterna².
Il Post-Intervento con:	<ul style="list-style-type: none"> la discussione dell'intervento con i pompieri, l'informazione sugli aspetti forestali dell'incendio alla SF, agli enti, proprietari e ai mass-media; la valutazione dei danni e l'elaborazione del "Rapporto incendio boschi e pascoli"; la definizione delle misure urgenti in collaborazione con i proprietari e l'autorità comunale;

2. **PREVENZIONE E STATO D'ALLERTA**

L'entrata in funzione della CECAL 118 con lo sganciamento degli allarmi secondo un protocollo predefinito a livello cantonale comporta, al fine di evitare falsi allarmi dovuti a errate segnalazioni di terzi, la necessità di conoscere l'accensione di fuochi controllati su tutto il territorio cantonale durante tutto l'anno. Per questo motivo è necessario che l'esecutore di fuochi controllati che causano fumo si annunci preventivamente al numero telefonico 058.866.81.98 comunicando il luogo preciso e l'orario di accensione. In questo modo l'operatore della CECAL sarà informato ed eviterà di sganciare falsi allarmi. L'obbligo di annuncio vale tutto l'anno, indipendentemente dal fatto che sia in vigore o meno il divieto assoluto di accendere fuochi all'aperto, e anche per i fuochi in possesso di una regolare autorizzazione concessa dagli organi comunali competenti.

2.1 **DIVIETO ASSOLUTO DI ACCENDERE FUOCHI ALL'APERTO**

Definizione

Il divieto assoluto di accendere fuochi all'aperto ai sensi dell'art. 4 RLLI nonché dell'art. 28 LCFo si estende a tutti i tipi di fuochi all'aperto e ha l'obiettivo di impedire che si verifichino situazioni potenzialmente ad alto rischio d'incendio di bosco.

² Il personale degli Uffici forestali di circondario è abilitato a rilasciare unicamente informazioni sugli aspetti tecnici dell'incendio senza nessuna valutazione quantitativa o qualitativa dei danni alla superficie boschiva.

In concreto, quando questo divieto è in vigore, **sono assolutamente vietati tutti i fuochi a fiamma viva**, indipendentemente dal luogo di esecuzione e dallo scopo, **i fuochi d'artificio e quelli commemorativi e, all'interno dell'area boschiva o nelle sue immediate adiacenze, qualsiasi atto che possa causare un principio d'incendio.**

All'esterno dell'area forestale sono tollerati i fuochi a scopo alimentare (caminetti e grill a legna o carbone, a gas o elettrici), a condizione che tali attività avvengano solo facendo capo ad **apposite strutture e apparecchi costantemente sorvegliati**, che **non costituiscano un obiettivo e immediato pericolo d'incendio per boschi o prati** e che generino **poco fumo**.

È inteso che l'uso di simili installazioni avviene sotto la completa **responsabilità dell'esecutore**, il quale sarà chiamato a rispondere per eventuali danni che dovessero interessare il bosco. Rimane in ogni caso riservata la facoltà delle autorità competenti di impedire l'uso di simili apparecchi o di imporre il loro spegnimento in ogni tempo e luogo.

Qui di seguito riportiamo una lista non esaustiva di attività tollerate e attività assolutamente proibite durante un periodo di divieto assoluto di accendere fuochi all'aperto:

Attività tollerate	Attività non autorizzate
✓ Utilizzo di grill mobili che generano poco fumo ad una distanza di sicurezza da bosco, vegetazione o prati infiammabili (grill a gas o elettrici sono da preferire a grill alimentati da carbonella);	X Abbruciamento di scarti vegetali di qualsiasi tipo;
✓ Utilizzo di grill (installazione fissa) nel giardino di casa o presso il rustico.	X Accensioni di fuochi direttamente a contatto con il terreno;
✓ Utilizzo di macchinari che generano scintille a una distanza di sicurezza da bosco o prati infiammabili.	X Esecuzione di fuochi artificiali e falò commemorativi;
✓ ... Tutte queste attività devono essere debitamente sorvegliate da un adulto e eseguite prendendo le misure di sicurezza adeguate alla situazione. In caso di tempo ventoso bisogna tenere conto di un pericolo accresciuto di causare incendi.	X Smaltimento di ceneri o materiale incandescente all'aperto;
	X Utilizzo di macchinari che generano scintille all'interno dell'area boschiva, al suo margine o in prossimità di vegetazione infiammabile.
	X Utilizzo di grill in radure all'interno del bosco o al suo margine.
	X Utilizzo di grill a poca distanza dal bosco producendo abbondante fumo.
	X ...

Per facilitare l'applicazione della misura, il controllo e per chiarezza verso il cittadino, il divieto assoluto di accendere fuochi viene applicato in modo unitario su tutto il territorio cantonale. Si rammenta che l'accensione di un grill che causa fumo abbondante per diversi minuti può facilmente causare lo sganciamento di un allarme con relativa mobilitazione dei corpi pompieri; per questo motivo anche i fuochi tollerati devono essere alimentati con combustibile idoneo e produrre poco fumo.

Obiettivo

Evitare che l'accensione di fuochi all'aperto possa provocare incendi boschivi. In particolare:

- informare la popolazione sul pericolo d'incendio ed evitare l'accensione di fuochi su tutto il territorio cantonale;
- informare l'autorità politica e i responsabili della lotta agli incendi boschivi della situazione di pericolo;
- migliorare la prontezza di intervento dei corpi pompieri, grazie alla combinazione colonna di fumo = incendio.

Responsabile

Responsabile SF designato dal servizio forestale.

Procedura

Il responsabile SF decide in merito all'introduzione del divieto assoluto d'accendere fuochi all'aperto, dopo aver consultato i dati a disposizione (stazioni di misurazione specifiche, dati meteo), verificato la situazione sul terreno, raccolto le informazioni presso i circondari forestali sulla predisposizione della vegetazione allo sviluppo di incendi e dopo aver discusso della situazione meteorologica con il previsore di turno di MeteoSvizzera Locarno Monti. La misura viene inoltre coordinata anche con i responsabili designati delle Valli del Grigioni italiano. La decisione di Sezione viene diffusa tramite posta elettronica a destinatari definiti (mailing-list incendi boschivi) e pubblicata sul sito ufficiale dell'amministrazione cantonale; parallelamente, per il tramite di MeteoSvizzera, il divieto assoluto di accendere fuochi all'aperto viene comunicato alla TSI che lo riprende giornalmente in coda alla previsione meteorologica alla radio e alla televisione; questo è il canale principale che permette di raggiungere la popolazione in modo capillare e immediato. L'UFAM e la CENAL tengono inoltre aggiornata la situazione a livello nazionale e garantiscono la coordinazione con il nord delle Alpi. In situazioni particolarmente delicate l'UFAM può informare la popolazione.

2.2 VERIFICA DELLE AUTORIZZAZIONI ECCEZIONALI IN DEROGA AL DIVIETO ASSOLUTO DI ACCENDERE FUOCHI ALL'APERTO

Campo d'applicazione

L'esecuzione di fuochi artificiali o falò commemorativi in periodi di divieto assoluto di accendere fuochi all'aperto è vietata. Il Decreto esecutivo concernente l'uso dei fuochi d'artificio e l'accensione di falò per le celebrazioni commemorative in periodo di siccità dell'11 luglio 1990 prevede una possibilità di deroga da parte del Municipio, che si fa garante della sicurezza della manifestazione. In analogia a questo principio, viene concessa la facoltà ai Municipi di rilasciare deroghe per altre manifestazioni o esercitazioni che presuppongono l'accensione di fuochi all'aperto.

Qui di seguito riportiamo una lista non esaustiva di attività che, di principio, potrebbero beneficiare di un'autorizzazione eccezionale da parte del Municipio durante un periodo di divieto assoluto di accendere fuochi all'aperto:

Attività autorizzabili	Attività non autorizzabili
√ Esecuzione di fuochi artificiali e falò commemorativi.	X Grigliate private o pubbliche all'interno dell'area boschiva.
√ Esercitazioni di corpi pompieri, militari, protezione civile o altri Enti che presuppongono l'accensione di fuochi all'aperto.	X Attività che presuppongono l'accensione di fuochi all'interno dell'area boschiva o in prossimità di vegetazione infiammabile.
√ Attività didattiche o ludiche all'esterno dell'area boschiva che presuppongono l'accensione di fuochi all'aperto.	X ...
√ ...	

Obiettivo

Lasciare il dovuto margine di manovra ai Municipi per meglio valutare la situazione locale e permettere l'esecuzione di manifestazioni con l'accensione di fuochi all'aperto in periodi di divieto assoluto, in luoghi idonei e prendendo le necessarie misure di sicurezza.

Responsabili

Responsabile SF, in collaborazione con UFC.

Procedura

Il Municipio che rilascia un'autorizzazione eccezionale in deroga al divieto assoluto di accendere fuochi all'aperto in vigore (la SF mette a disposizione dei Municipi una bozza di decisione standard a questo scopo) deve informare per iscritto il Dipartimento del Territorio, Sezione forestale, con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data dell'evento, specificando: il tipo di fuoco artificiale o commemorativo previsto, il luogo di esecuzione, le misure di sicurezza prese per scongiurare il pericolo di incendio boschivo e il dispositivo di pronto intervento. La SF potrà in seguito decidere, sulla base delle indicazioni fornite, delle sue conoscenze e se il rischio d'incendio boschivo nel luogo scelto è troppo elevato, di revocare parzialmente o totalmente l'autorizzazione municipale. Il Municipio è in seguito tenuto a comunicare tempestivamente questa decisione all'istante. La distinta delle manifestazioni autorizzate e revocate sarà infine comunicata alla polizia cantonale. Se eccezionalmente il termine di 5 giorni lavorativi non può essere rispettato è necessario prendere contatto direttamente con il responsabile SF per valutare se ci sono i tempi tecnici per valutare correttamente l'autorizzazione comunale.

2.3 PICCHETTO DEI MEZZI AEREI DI SPEGNIMENTO**Obiettivo**

Assicurare ai Pompieri la presenza in Ticino di un numero sufficiente di elicotteri pronti per l'intervento di lotta agli incendi di bosco.

Responsabile

Responsabile SF.

Organizzazione

Vale quanto previsto nella Convenzione per la Lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura in Ticino mediante elicotteri del 26 ottobre 2004. Il responsabile SF gestisce e tiene aggiornata, in collaborazione con la FCTCP, la lista dei numeri telefonici abilitati a chiamare il numero unico 0800.801.118 che allarma direttamente l'operatore di picchetto.

Il responsabile SF tiene inoltre il contatto con le Forze Aeree, si informa sulla loro disponibilità e prontezza d'intervento e comunica periodicamente queste informazioni agli UFC che garantiscono la consulenza forestale al CI.

2.4 PICCHETTO FORESTALE E CONSULENZA AI CP**Obiettivo**

Garantire la presenza sul luogo dell'incendio di personale forestale per la consulenza specialistica ai pompieri, secondo l'art. 12 RLLI.

Responsabili

Responsabile SF (organizzazione), capiufficio di circondario e forestali di settore (esecuzione).

Organizzazione

Il picchetto forestale viene organizzato nei periodi con divieto assoluto di accendere fuochi all'aperto in vigore e copre le 24 ore, 7 giorni su 7. La persona di picchetto deve garantire la reperibilità (contatto telefonico) in ogni momento e deve poter raggiungere la sua zona di competenza in tempi brevi. Il picchetto si estende a tutto il territorio cantonale con una ripartizione del personale forestale in gruppi³ che fanno capo ai comprensori di intervento dei corpi pompieri di categoria A.

Tutti gli allarmi incendi a livello cantonale vengono gestiti dalla CECAL 118. Quando l'operatore attribuisce l'allarme alla tipologia "incendio boschivo o di vegetazione", il

³ I gruppi vengono definiti dal responsabile SF e possono essere soggetti a modifiche. Per questo motivo non vengono definiti nella presente direttiva.

personale della SF del gruppo di riferimento (in seguito Gruppo SF) riceve un sms con le indicazioni dell'evento e del luogo dell'incendio. La distinta dei numeri di cellulare che ricevono gli sms viene gestita dal responsabile SF.

Personale di picchetto

I capiufficio di circondario e i forestali di settore svolgono l'attività di picchetto a turni secondo un programma interno definito per gruppo.

Ogni gruppo pianifica autonomamente la disponibilità del personale in modo da garantire al minimo 1 persona di picchetto per gruppo e al massimo una per circondario.

In situazioni di particolare pericolo, il responsabile SF può richiedere il picchetto di più persone per circondario.

Attivazione e annullamento del picchetto

L'attivazione e l'annullamento del picchetto forestale vengono di regola comunicati nel seguente modo:

- Comunicazione di attivazione / disattivazione del picchetto entro le 12.00
→ effetto a partire dalle ore 18.00 del medesimo giorno
- Comunicazione di attivazione / disattivazione del picchetto entro le 18.00
→ effetto a partire dalle ore 08.00 del giorno successivo

Di regola il picchetto viene attivato ed annullato in modo coordinato con l'avviso di divieto assoluto di accendere fuochi all'aperto. Se i tempi di attivazione e annullamento sopra citati non possono essere rispettati, il picchetto forestale sarà attivato o annullato con uno sfasamento temporale rispetto al divieto assoluto.

I quattro gruppi di circondari decidono autonomamente il numero di persone da mettere di picchetto per Gruppo (minimo 1 per gruppo, massimo 1 per circondario forestale) in base al pericolo locale d'incendio e lo comunicano al responsabile SF entro l'orario d'attivazione.

Equipaggiamento

Il personale di picchetto usa, di regola, il veicolo di servizio; sono inoltre obbligatori il telefono cellulare, il gilet fosforescente in dotazione e la documentazione pianificatoria. Ogni circondario deve provvedere ad elaborare autonomamente tale documentazione sulla base delle indicazioni impartite dal responsabile SF.

Modalità d'intervento

Con la ricezione dell'allarme, il forestale di picchetto valuta se intervenire personalmente o se contattare il forestale di settore che potrà garantire una consulenza più specifica grazie alle conoscenze del territorio più approfondite. Il forestale designato può quindi recarsi sul posto dell'evento e contattare contemporaneamente la CECAL 118 al numero 0800.118.888, che lo metterà in contatto con il Capo Intervento in impiego. È importante usare il numero esteso e non il semplice 118 per fare in modo che l'operatore possa identificare la chiamata come proveniente da un Ente partner e trattarla di conseguenza. Nel caso in cui il forestale dovesse verificare che si tratta di un falso allarme prima dell'arrivo sul posto dei pompieri deve immediatamente segnalarlo alla CECAL 118.

La persona di picchetto, dopo aver preso tutte le disposizioni organizzative del caso per garantire un'ottimale consulenza e supporto ai CP sul terreno, rimane poi disponibile per ulteriori allarmi.

L'allarme sms giunge al personale della SF anche quando non è attivo il picchetto forestale; in questo caso non è previsto l'obbligo di reperibilità, ma è caldamente auspicato l'intervento secondo le stesse modalità, in base alle disponibilità contingenti, per dare il necessario supporto ai CP in intervento. Le modalità d'impiego devono essere concordate tra il personale del gruppo; i capiufficio di circondario sono responsabili del corretto funzionamento.

Nel caso di eventi minori durante le ore serali, il fine-settimana o i giorni festivi, il forestale di settore può contattare il corpo pompieri nei giorni seguenti per avere le necessarie informazioni e compilare il Rapporto incendi di bosco o pascoli (formulario scaricabile alla pagina http://www.wsl.ch/swissfire/questionnaires/index_IT). Una presa di contatto telefonica tempestiva è comunque auspicata anche in questo caso.

Indennità di picchetto e retribuzione degli interventi

Ai dipendenti chiamati ad assicurare il servizio di picchetto fuori dal normale orario di lavoro (8.4 ore/giorno; 8.4 = 8^{ore} e 24^{minuti}) sono riconosciute le indennità fissate all'articolo 10 del Regolamento concernente le indennità ai dipendenti dello Stato e agli altri rappresentanti in organi cantonali del 5 febbraio 1997. Il servizio di picchetto nel limite del normale orario di lavoro, conformemente all'articolo 72 della Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995, non viene indennizzato.

Il tempo d'intervento viene riconosciuto come tempo di lavoro. Il tempo di intervento durante i giorni festivi o durante le ore notturne viene retribuito secondo gli articoli 7 e 8 del Regolamento concernente le indennità ai dipendenti dello Stato e agli altri rappresentanti in organi cantonali del 5 febbraio 1997.

3. INTERVENTO E POST- INTERVENTO

Quando si verificano incendi di bosco, il personale forestale deve fornire una consulenza specialistica al capo intervento dei pompieri. A questo scopo, oltre alle sue conoscenze specifiche, mette a disposizione una documentazione di base in grado di fornire tutte le informazioni necessarie al CI e in modo particolare:

- una cartografia con le indicazioni concernenti i BP e i rimboschimenti;
- una cartografia con le indicazioni concernenti gli accessi (strade/sentieri), i punti di carico acqua per gli elicotteri, per l'impiego a terra e gli ostacoli aerei.⁴

Se la situazione lo consente è tenuto ad intervenire il forestale di settore, se impossibilitato a farlo interviene il forestale di picchetto o un forestale sostituto. Ogni gruppo SF, sotto la responsabilità dei capi uffici di circondario, stabilisce in piena autonomia le sequenze di intervento.

⁴ Ogni circondario deve provvedere autonomamente ad elaborare la documentazione di intervento sulla base del catasto delle infrastrutture antincendio e delle direttive impartite dal responsabile SF. Vedi anche cap. 4.

Durante l'intervento il consulente forestale:

Valuta	<ul style="list-style-type: none"> ▪ gli scenari di sviluppo del fuoco: zona e popolamenti, esperienze passate, periodo e stato della vegetazione, situazione meteo (sviluppo).
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ le probabili conseguenze sul bosco in base a: popolamenti, funzione del bosco, investimenti eseguiti.
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ le informazioni vitali per l'intervento: infrastrutture antincendio, accessibilità, lavori selvicolturali in corso/ eseguiti negli ultimi anni, ostacoli aerei, zone idonee per punti di ancoraggio e linee di difesa. ▪ le possibili cause dell'incendio.
Decide	<ul style="list-style-type: none"> ▪ i comparti boschivi da proteggere in modo prioritario. ▪ i comparti boschivi che possono essere sacrificati (se la tattica d'intervento lo richiede). ▪ la necessità di impiego del Superpuma delle forze aeree (su richiesta del CI).
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ fa da supporto alla decisione per il CI e analizza la situazione (evoluzione dell'incendio). <p><i>Importante: tutte le decisioni che riguardano la tecnica e la tattica di intervento sono di esclusiva competenza del CI.</i></p>
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ valuta l'operazione / deficit di infrastrutture. ▪ contatta il previsore di turno di MeteoSvizzera (quando l'evoluzione della meteo può essere determinante). ▪ conduce gli uomini sul terreno / contatta persone del luogo o autorità. ▪ verifica le possibili cause dell'incendio / raccoglie le informazioni per l'allestimento del rapporto incendi di boschi e pascoli. ▪ informa i proprietari boschivi, le autorità e i media sugli aspetti forestali. <p><i>Importante: Il personale degli uffici forestali di circondario è abilitato a rilasciare unicamente informazioni sugli aspetti tecnici dell'incendio senza nessuna valutazione quantitativa o qualitativa dei danni alla superficie boschiva.</i></p>

Dopo l'intervento il consulente forestale:

- partecipa alla discussione dell'intervento con i pompieri;
- fornisce la necessaria consulenza tecnica ai proprietari di boschi danneggiati;
- allestisce il rapporto incendio di boschi e pascoli e lo trasmette al responsabile SF.

Il responsabile dell'Ufficio forestale di circondario comunica alla SF, al DT, agli Enti e ai mass-media tutte le informazioni concernenti gli aspetti forestali;

4. CATASTO DELLE INFRASTRUTTURE ANTINCENDIO

La SF sussidia la costruzione di infrastrutture di lotta contro gli incendi boschivi (rete idranti e punti di pescaggio). Queste opere sono realizzate singolarmente dai diversi Enti locali e per questo risulta importantissimo avere un catasto a livello regionale e cantonale che permette di avere una visione d'insieme sulle infrastrutture esistenti utilizzabili in caso d'incendio boschivo. Questo documento risulta di vitale importanza anche per i corpi pompieri che sono gli utilizzatori finali, ma non i realizzatori di tali opere. A questo scopo il responsabile SF tiene aggiornato un catasto su segnalazione degli UFC e dei CP; il catasto può essere consultato dai CP tramite il sito internet dedicato agli incendi boschivi e gestito dalla SF. Il catasto è la base per l'allestimento della documentazione d'intervento utilizzabile per la consulenza forestale; una solida base rende più facile ed efficace la consulenza forestale.

5. **CATASTO DEGLI INCENDI BOSCHIVI**

La raccolta, la gestione e l'utilizzo dei dati riguardanti gli incendi boschivi in Ticino sono regolate in una specifica convenzione stipulata tra SF, WSL e UI il 9 febbraio 2010 (vedi documentazione complementare). La statistica degli incendi boschivi costituisce uno strumento importante a disposizione della SF per le attività di prevenzione e per la pianificazione degli aspetti tecnici e strategici della lotta agli incendi boschivi; questa statistica dà inoltre importanti indicazioni sul trend del fenomeno a livello cantonale.

La raccolta dati viene eseguita dal forestale di settore nei giorni che seguono l'incendio tramite il formulario ufficiale elaborato dal WSL e scaricabile alla pagina http://www.wsl.ch/swissfire/questionnaires/index_IT. I rapporti compilati dagli UFC vengono inoltrati al responsabile SF che li verifica, li confronta con i rapporti di intervento dei corpi pompieri ricevuti tramite l'UI e inserisce le informazioni nella Banca Dati gestita dal WSL. Tutti i formulari originali, articoli di giornale, fotografie ecc. vengono inseriti in formato elettronico nella banca dati e saranno così accessibili in ogni momento. Si specifica che per completare il formulario ufficiale non è inoltre necessario attendere l'elaborazione del rapporto dei corpi pompieri.

Per avere una statistica completa e affidabile su tutto il territorio cantonale devono essere censiti tutti gli incendi boschivi o di pascolo fuori controllo, indipendentemente dalle dimensioni e dalla causa. Il forestale di settore è quindi tenuto a verificare ogni allarme che giunge dalla CECAL 118. Non rientrano invece nella statistica i seguenti eventi: fuochi eseguiti sotto controllo dall'esecutore, falsi allarmi, fuochi che interessano unicamente edifici o costruzioni senza nessuna tendenza a propagarsi al bosco o alla vegetazione.

DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE

- Convenzione per la lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura in Ticino mediante elicotteri, del 26 ottobre 2004.
- Direttiva UFAC n° 318.48.01 - Lotta contro gli incendi del 31.03.1999.
- Direttive sugli incendi di boschi e sulla richiesta di elicotteri per gli interventi dei pompieri della Federazione cantonale ticinese dei corpi pompieri del maggio 2001. *Documento in revisione al momento della stesura della presente direttiva.*
- Rapporto incendio di boschi e pascoli (http://www.wsl.ch/swissfire/questionnaires/index_IT).
- Convenzione tra SF, WSL e UI per la raccolta, la gestione e l'utilizzo dei dati riguardanti gli incendi boschivi in Canton Ticino del 09.02.2010.

Nota: La documentazione complementare può essere aggiornata periodicamente, indipendentemente dalla presente direttiva e non è di esclusiva competenza della SF. Per questo motivo non viene direttamente allegata al presente documento.